



FIDESM

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

n. 6/25

(Proc.to n. 6/2024 rg. PF - n. 3/2025 rg TF)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente

Avv. Maria D'angelo – Vice Presidente relatore

Avv. Roberta Leoni - Componente

nel giudizio disciplinare - iscritto ai nn. 6/2024 rg PF e 3/2025 rg TF - promosso nei confronti del tesserato XXXXX e delle Affiliate XXXXX cod. XXXXX e Asd XXXXX cod. XXXXX, ha pronunciato la seguente decisione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

*Con atto del 5 febbraio 2025, il Procuratore Federale, Avv. Pasquale Bertone ed il Procuratore Federale Aggiunto, Avv. Simone di Fazio, hanno deferito << ... XXXXX - tess XXXXX per aver giudicato nell'ambito del Campionato Regionale Calabria svoltosi a Cosenza il 28 aprile 2024, nella competizione Latin Style tecnica Cha Cha Cha solo femminile 15/16 casse B un'atleta appartenente all'Asa XXXXX cod XXXXX presso la quale, nel "data base" federale, risulta indicato come tecnico di riferimento, omettendo di dichiarare sul modulo etico deontologico consegnato prima della gara la propria incompatibilità sportiva con la predetta Asa, violando quanto disposto dall'art 10.2 7 e 10.2.8 del RASF – Parte Tecnica Generale, gli artt. 1 e 5 bis del Regolamento di Giustizia Federale, artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni. - le affiliate XXXXX -cod. XXXXX e ASd XXXXX cod. XXXXX, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore per responsabilità oggettiva in relazione ai fatti ai sensi dell'art. 4 c.2 del Regolamento di Giustizia Fids, in relazione all'art. 2 del medesimo regolamento.>>.



L'esercizio dell'azione disciplinare ha tratto origine dalla circostanza per cui, secondo la Procura, *“il tecnico XXXXX avrebbe giudicato nell'ambito del Campionato Regionale di Calabria, svoltosi a Cosenza il 28.04.24, atleti a cui presterebbe lezione appartenenti all'Asd XXXXX: a supporto della segnalazione vengono allegati dei post facebook pubblicati dalla tesserata XXXXX e gli skating della competizione Latin Style- tecnica Cha Cha Cha solo femminile 15/16 casse B dai quali si evince che il giudice XXXXX appartenente all'Asa XXXXX giudica l'atleta XXXXX, appartenente all'Asa XXXXX”*.

*All'udienza del 25 marzo 2025 - disposta mediante collegamento da remoto – è presente l'incolpato XXXXX, in proprio e quale Presidente e Legale Rappresentate della ASD XXXXX nonché l'avv. Nunziata Sobrio, che difende in giudizio – giusta procura in atti – l'incolpato XXXXX e la ASD XXXXX, di cui è presente anche il Presidente e Legale Rappresentante, sig. XXXXX.

Sono comparsi, altresì, il Procuratore Federale, Avv. Pasquale Bertone ed il Procuratore Aggiunto, Avv. Simone di Fazio, i quali, riportatosi all'atto di deferimento, hanno insistito per la rilevanza disciplinare della condotta ascritta all'incolpato XXXXX e alle Affiliate ASD, concludendo per l'applicazione rispettivamente nei confronti del sig. XXXXX della sanzione della sospensione per mesi 5 e nei confronti delle ASA della sanzione dell'ammenda di € 800,00 ciascuna. L'Avv. Sobrio si è riportata alle memorie difensive depositate, chiedendo il proscioglimento per il sig. XXXXX in quanto il medesimo non avrebbe svolto *“in modo reiterato e continuo”* l'attività di tecnico di riferimento per l'ASA *“XXXXX”* ma solo in un'unica occasione (lo stage collettivo del 21.01.24) e ciò avrebbe precluso la configurabilità dell'incompatibilità di cui all'art. 10.2.8 del RASF – Parte Tecnica Generale. L'Avv. Sobrio chiede, altresì, il proscioglimento per le ASA, in quanto - per queste ultime – è venuta meno la relativa responsabilità disciplinare, essendo stato individuato l'autore del fatto.

All'esito dell'udienza il Tribunale ha riservato il giudizio in decisione.



RAGIONI DELLA DECISIONE

L'azione promossa dalla Procura Federale è fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.

Per la posizione del sig. XXXXX, risultando che il medesimo ha svolto il ruolo di “*tecnico di riferimento*” per l'ASA XXXXX, sussiste responsabilità disciplinare in virtù degli artt. 10.2.8 del RASF – Parte Tecnica Generale, 1 e 5 bis del Regolamento di Giustizia Federale, 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni.

Infatti, se è vero che il sig. XXXXX risulta tesserato solo presso l'ASA XXXXX, tuttavia, l'aver rivestito anche il ruolo di “*tecnico di riferimento*” della ASA XXXXX lo pone in una situazione d'incompatibilità, ex art. 10.2.8, nei giudizi verso le atlete appartenenti a quest'ultima Associazione.

Infatti, ai sensi di tale norma “*la FIDS riconosce l'incompatibilità sportiva tra ufficiali di gara e atleti o tra ufficiali di gara (limitatamente a Direttore, Vice Direttore e Giudici), in: ▪ comprovata attività, reiterata e continuativa, di insegnamento o altro tipo di collaborazioni tecniche, sportive o professionali nella stagione sportiva; ▪ appartenenza alla stessa associazione/società sportiva; ...*”.

Per cui la mera qualifica di “*tecnico di riferimento*” della Asd XXXXX determina la situazione di “*appartenenza*” del sig. XXXXX alla detta Associazione e quindi si configura la sua “*incompatibilità sportiva*” nei giudizi delle atlete appartenenti all'ASA medesima.

Pertanto, avendo l'incolpato “*giudicato l'atleta XXXXX, appartenente all'Asa XXXXX*” è responsabile disciplinarmente.

Per la posizione delle ASA XXXXX (cui appartiene l'ex tesserato incolpato sig. XXXXX, di cui è stata stralciata la posizione nel presente procedimento, a seguito di richiesta di patteggiamento con incolpazione) e XXXXX (cui appartiene il tesserato incolpato sig. XXXXX), altresì, sussiste responsabilità oggettiva in relazione ai fatti commessi dagli incolpati, ai sensi dell'art. 2 c.4 del Regolamento di Giustizia Fids, a mente del quale, esse “*sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell'operato.. dei propri tesserati*”.



L'eccezione della difesa in merito al venire meno della suddetta responsabilità “*nel momento in cui viene individuato l'autore dell'atto*”, appare non pertinente in quanto tale ultima ipotesi è testualmente riferita al caso di responsabilità del “*dirigente accompagnatore dell'ASA*”,

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, riconosce in capo al tesserato sig. XXXXX la responsabilità disciplinare per la violazione degli artt. 10.2.8 del RASF – Parte Tecnica Generale, 1 e 5 bis del Regolamento di Giustizia Federale, 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni e, per l'effetto, gli applica la sanzione della sospensione per mesi 5. Riconosce in capo alle affiliate XXXX -cod. XXXXX e ASd XXXXX cod. XXXXX, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, la responsabilità oggettiva agli effetti disciplinari in relazione ai fatti, ai sensi dell'art. 2 c.4 del Regolamento di Giustizia Fids e per l'effetto, commina loro la sanzione dell'ammenda di € 800,00 ciascuna.
Manda la Segreteria per gli adempimenti di rito.

Roma, 26 marzo 2025

Il Segretario
Dott.ssa Roberta Simeoni

Il Collegio
Avv. Massimo Garzilli

Avv. Maria D'Angelo

Avv. Roberta Leoni